

**OGGETTO:** ATTO DI CITAZIONE 23/12/2010 AL TRIBUNALE DI TRENTO PRESENTATO DA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. CONTRO COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA – SINISTRO STRADALE SIGNORA VALENTINA ROCCA: NOMINA PATROCINATORE LEGALE AVV. ANTONIO DIVAN, CON STUDIO LEGALE IN TRENTO.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che Vittoria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha citato in giudizio il Comune di Roverè della Luna per responsabilità dei danni arrecati alla proprietà del signor Franco Casatta, a causa della perdita di controllo dell'autovettura della signora Valentina Rocca, lamentando la causa del sinistro al ghiaccio del fondo stradale;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale aveva inviato tempestivamente la denuncia di detto sinistro da parte della signora Valentina Rocca e del signor Mannarino Carmine, proprietario della vettura, alla propria compagnia ITAS Assicurazioni, la quale con nota d.d. 01/04/2010 comunicava l'impossibilità al risarcimento del danno, non ravvisando alcuna responsabilità a carico del Comune di Roverè della Luna;

Visto ed esaminato ora l'atto di citazione d.d. 23.12.2010 al Tribunale di Trento, presentato da Vittoria Assicurazioni S.p.a, con sede a Milano, rappresentata dall'avv. Roberto Gavazzi del Foro di Torino, e dall'avv. Romano Niccolini del Foro di Trento;

Ritenuto doveroso resistere a detta causa promossa contro il Comune di Roverè della Luna, costituendosi nel giudizio instaurato avanti il Tribunale di Trento, tramite la propria compagnia ITAS Assicurazioni;

Dato atto che risulta necessario nominare un patrocinatore legale, delegandolo a rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Roverè della Luna nella presente causa, in ogni suo stato, fase o grado nonché nella eventuale successiva fase di ottemperanza ivi compresi opposizioni e giudizi di merito, con facoltà di sostituzione e con ogni potere di disporre, di transigere, di incassare e quietanziare, ed altresì espressamente con il potere di rinunciare agli atti, accettare rinunce, rinunciare a domande, chiamare in causa terzi ed ogni altro potere comunque concesso dalla legge al patrocinatore;

Considerato che la questione appare delicata e che l'Amministrazione comunale sarà chiamata ad adottare atti e decisioni di particolare complessità, si ritiene opportuno farsi assistere da un legale particolarmente esperto in materia, individuato nell'avvocato Antonio Divan, con studio legale in Trento, in via Brigata Acqui, legale di fiducia di ITAS Assicurazioni.

Fatto presente che le spese di giudizio sono a carico della compagnia di assicurazioni del Comune di Roverè della Luna – ITAS Assicurazioni, e pertanto detto provvedimento non comporta alcun onere al Bilancio Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 37, di data 21.12.2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 9 di data 30.03.2010.

Visto l'art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

### **d e l i b e r a**

1. Di costituirsi nel giudizio instaurato avanti il Tribunale di Trento da Vittoria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Gavazzi del Foro di Torino e Romano Niccolini del Foro di Trento, per la pretesa responsabilità del Comune di Roverè della Luna, ex art. 2051 c.c., nella causazione dei danni patiti dal signor Franco Casatta, a causa del sinistro stradale della signora Rocca Valentina, occorso in data 12.03.2010 .
2. Di nominare quale patrocinatore a difesa delle ragioni del Comune di Roverè della Luna, l'avv. Antonio Divan, con studio in Trento, legale di fiducia di Itas Assicurazioni, delegandolo a rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Roverè della Luna nella presente causa, in ogni suo stato, fase o grado nonché nella eventuale successiva fase di ottemperanza ivi compresi opposizioni e giudizi di merito, con facoltà di sostituzione e con ogni potere di disporre, di transigere, di incassare e quietanziare, ed altresì espressamente con il potere di rinunciare agli atti, accettare rinunce, rinunciare a domande, chiamare in causa terzi ed ogni altro potere comunque concesso dalla legge al patrocinatore, e eleggendo presso il suo studio domicilio.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale.
4. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
5. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n.13, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.